

PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI
RECOGNOSCENDO

COMMUNICATIONES

VOL. XIV - N. 1

1982

COMMUNICATIONES

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS
CANONICI RECOGNOSCENDO

PIAZZA PIO XII, 10 - 00193 ROMA

NUM. 1

IUNIO 1982

In memoriam Cardinalis PERICLI FELICI, Praesidis Pont. Commissionis Codici Iuris Canonici recognoscendo	3
EX ACTIS IOANNIS PAULI PP. II	
I. Il Papa alle esequie del Cardinale Pericle Felici	5
II. Exc.mus D. ROSALIUS IOSEPHUS CASTILLO LARA S.D.B., Archiepiscopus tit. Praeausensis, Secretarius nostrae Commissionis, renuntiatus est a Sancto Patre Pro-Praeses huius Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici recognoscendo	9
III. <i>Allocutiones</i>	
1. Ad eos qui plenario coetui Sacrae Congregationis pro Religiosis et Institutis Saecularibus interfuere coram admissos	11
2. Ad Sacrae Romanae Rotae Tribunalis Praelatos Auditores, Officiales et Advocatos coram admissos	15
EX ACTIS SANCTAE SEDIS	
<i>Sacra Congregatio pro Clericis</i>	
Declaratio: de quibusdam associationibus vel coadunationibus quae omnibus clericis prohibentur	21
<i>Pontificia Commissio de spirituali migratorum atque itinerantium cura</i>	
Decretum: de specialibus concedendis tum facultatibus pro Cappellanis, tum privilegiis pro Christifidelibus variis in provinciis quod ad homines sedem mutantes attinet	24
ACTA COMMISSIONIS	
<i>Opera Consultorum in recognoscendis schematibus canonum</i> Coetus studiorum « De Populo Dei »	28
NOTITIAE	104

Acta Commissionis

OPERA CONSULTORUM IN RECOGNOSCENDIS SCHEMATIBUS CANONUM

SCHEMA « DE POPULO DEI » (ESAME DELLE OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA)

1

SESSIONE III (17-22 dicembre 1979)

Dal 17 al 22 dicembre 1979 ha avuto luogo, nella sede di questa Pontificia Commissione, la 3ª sessione del Gruppo di studio costituito per l'esame delle osservazioni trasmesse dagli Organi consultivi circa lo schema « De Populo Dei ».

Presiedono le riunioni il Card. Pericle Felici, Presidente della Commissione, e S. E. Mons. Rosalio J. Castillo Lara, Segretario. È Relatore il Rev.mo Mons. Guglielmo Onclin, Segretario Aggiunto della stessa Commissione. Gli attuari sono i Rev.di D. Giuliano Herranz e Mons. Nicola Pavoni.


Sono presenti inoltre i seguenti Consultori: S. E. Mons. Guglielmo M. van Zuylen, Mons. Klaus Mörsdorf, Mons. Emilio Eid, Rev.do Don Alvaro del Portillo, Mons. Vladislao Bavdaz, Rev.do Winfried Aymans, Ill.mo Prof. Pietro Gismondi.

Seduta del 17 dicembre 1979

Pars Secunda

DE PERSONIS IN SPECIE

Mons. Segretario saluta e ringrazia i convenuti, poi dà la parola al Relatore, Mons. Onclin, che continua l'esposizione dei canoni e le relative osservazioni e proposte.



Can. 81 (CIC 107)

§ 1. Ex divina Ecclesiae institutione, sunt in Ecclesia ministri sacri, qui in iure et clerici vocantur, et alii christifideles, qui et laici nuncupantur.

§ 2. Ex utraque hac parte habentur christifideles, qui professione consiliorum evangelicorum per vota aut alia sacra ligamina, ab Ecclesia agnita et sancita, suo peculiari modo Deo consecrantur et Ecclesiae missioni salvificae prosunt; quorum status, licet ad Ecclesiae structuram hierarchicam non spectet, ad eius tamen vitam et sanctitatem pertinet.

Al § 1

Mons. Segretario sottolinea che l'espressione ed il concetto di « ministro sacro » si riferisce solamente — ed è così che deve essere — ai ministri consacrati che hanno cioè ricevuto l'Ordine sacro. Ci sono però altri ministri nella chiesa, i laici, deputati dalla Gerarchia per l'esercizio di un ministero ecclesiastico: lettore, ecc. Pertanto è conveniente che le parole « ministri sacri » si riferiscano esclusivamente ai chierici, mentre gli altri siano designati eventualmente con la parola « ministri ». Questa terminologia è stata approvata nello schema definitivo della LEF. Nel Codice di Diritto Canonico latino non possiamo però prescindere dall'adoperare il termine « clericus », che ha una così grande tradizione e che si identifica pienamente con il termine « minister sacer ». Inoltre, propone che nel § venga soppressa la parola « Ecclesiae » posta subito dopo « ex divina », perché non sembra necessaria.

Concordano tutti.

Al § 2

Mons. Segretario propone di discutere circa quanto proposto da una Conferenza Episcopale e cioè di mettere come § 2 un nuovo testo dove si sottolinei la parte che i laici debbono avere nella edificazione della Chiesa e cooperazione tra chierici e laici nella stessa edificazione.

Il sesto Consultore spiega che la proposta di tale Conferenza Episcopale va inquadrata nel nuovo quadro sistematico proposto dalla stessa Conferenza Episcopale.

Il primo e il quarto Consultore pensano sia opportuno lasciare il canone com'è, perché la formula del § 1 si riferisce alla costituzione gerarchica della Chiesa, ed alla distinzione costituzionale tra chierici

e laici; nel § 2 invece si accenna al particolare stato personale dei fedeli — chierici o laici — che professano i consigli evangelici. Si segue così l'ordine sistematico del Codice attuale, nell'espone la distinzione canonica delle persone nella Chiesa.

Mons. Segretario pensa che il testo proposto dalla Conferenza Episcopale in questione, che fa menzione della comunione ecclesiastica, possa essere posto insieme all'attuale § 2. Nello schema « De Populo Dei » è bene che si parli di comunione ecclesiastica, anche perché se ne parla in pochissimi altri canoni. Comunque il § 2 dello schema deve rimanere, perché afferma che lo stato dei fedeli che professano i consigli evangelici non appartiene alla struttura basilare della Chiesa, anche se coopera moltissimo alla vita della stessa; inoltre detto testo non si trova, almeno con le stesse parole, nello schema che tratta specificamente degli Istituti di vita consacrata.

Il Relatore nota che nel nostro schema non abbiamo ancora definito nulla circa il titolo. Non sappiamo quindi se il titolo sarà « De Populo Dei » o « De structura Populi Dei ». Pertanto non possiamo inserire testi che esigano come punto di partenza un titolo ed una sistemazione diversa.

Il sesto Consultore afferma però che in ogni caso la collaborazione tra chierici e laici fa parte della costituzione della Chiesa ed in qualche modo deve essere espressa.

Il secondo Consultore pensa sia molto importante sottolineare il concetto di collaborazione tra chierici e laici che formano uniti al Vescovo la comunione nella Chiesa. Il testo del canone, pur essendo ottimo, propone un rapporto quasi di opposizione tra i chierici ed i laici.

Mons. Segretario propone di ammettere il testo dello schema *sub condicione* perché il testo proposto da questa Conferenza Episcopale non è discordante con il testo dello schema, ma anzi può completarlo. Infatti nel testo dello schema si presenta la distinzione tra chierici e laici mentre in quello della Conferenza Episcopale di cui si tratta si parla della collaborazione tra chierici e laici come elemento vitale della comunione della Chiesa.

Il sesto Consultore afferma che il testo dello schema (§ 1) propone la distinzione tra chierici e laici, mentre il testo di questa Conferenza Episcopale tende a spiegare il senso di questa distinzione che non consiste nella separazione o nella opposizione, bensì nella collaborazione per edificare la Chiesa.

L'attuario nota che per quanto riguarda l'aspetto costitutivo, sembrano sufficientemente definiti nel testo dello schema i diversi stati

delle persone: chierici, laici e fedeli che professano i consigli evangelici. Per quanto concerne invece l'aspetto di comunione, il testo non è completo perché non parla di questi ultimi fedeli che sono anch'essi partecipi nella comunione della Chiesa.

Mons. Segretario propone di rimandare l'inclusione o meno del testo proposto da questa Conferenza Episcopale e di accettare per ora il canone com'è, con la sola soppressione della parola « Ecclesiae » dopo « divina ».

Tutti concordano.

SECTIO I DE MINISTRIS SACRIS SEU DE CLERICIS

CAPUT I DE CLERICORUM INSTITUTIONE

Viene proposta la questione se il capitolo « De clericorum institutione » sia da porre nel « De munere docendi », oppure possa rimanere in questo schema.

Mons. Segretario pensa che il testo debba essere esaminato ed emendato anche dal Gruppo di studio che l'ha preparato, cioè dal Gruppo di studio « De munere docendi ».

Il sesto Consultore pensa che questo capitolo debba essere trasferito nello schema « De munere docendi », come propone anche una Conferenza Episcopale: sia perché i canoni sui Seminari riguardano fondamentalmente il « munus docendi », infatti trattano dell'educazione e della formazione dei chierici, sia perché lo schema « De munere docendi » sarebbe incompleto senza il capitolo dei Seminari, che deve essere trattato insieme alle scuole ed alle università.

Il secondo Consultore concorda con la proposta di Mons. Segretario, anche perché in alcune nazioni non esistono più i Seminari tridentini, dove si provvedeva alla formazione integrale dei candidati al sacerdozio. Fa inoltre notare che se il testo rimane in questo schema, il valore del Seminario verrebbe in qualche modo sminuito di fronte alla visione generale del Popolo di Dio. D'altra parte, se si pone nel « De munere docendi », viene sminuito l'aspetto formativo globale dei candidati al sacerdozio.

Il terzo Consultore nota che se consideriamo i Seminari soltanto come scuole di istruzione dottrinale, il capitolo dovrebbe essere posto nel « De munere docendi », se invece consideriamo i Seminari come centri per preparare integralmente i chierici al loro ministero, tenendo conto cioè anche degli aspetti di formazione umana, spirituale, ascetica, liturgica, ecc., il capitolo dovrebbe rimanere in questo schema.

Il quinto Consultore afferma che se non si possono separare i canoni che trattano in modo specifico dell'istruzione dagli altri che trattano della formazione, è meglio trasferire l'intero capitolo nel « De munere docendi ».

Il quarto Consultore afferma che le università essendo poche e per pochi alunni non sono sufficienti a risolvere il problema della formazione dei chierici, pertanto l'esempio di alcune nazioni dove sostanzialmente i Seminari tridentini non esistono e la formazione viene data nelle università, non può essere generalizzato. Tuttavia pensa che il fatto di porre il capitolo sui Seminari nello schema « De munere docendi » non dovrebbe influenzare negativamente sull'aspetto formativo del Seminario esaltandone solamente gli aspetti culturali, purché si conservino i canoni che trattano degli altri aspetti della formazione, soprattutto di quella spirituale.

Dello stesso avviso è anche Mons. Segretario, che afferma di non condividere il pessimismo del secondo Consultore nei confronti dei Seminari classici, ma il fatto di trasferire il capitolo nello schema del « De munere docendi » non toglierebbe nulla all'aspetto formativo, pastorale e spirituale.

L'attuario suggerisce che, pur rimanendo qui, si potrebbe rimettere questa parte dello schema anche alla considerazione del Gruppo di studio « De munere docendi » che è già stato interessato alla materia.

Mons. Segretario chiede la votazione, anche se con carattere provvisorio, perché si riserva di domandare il parere in merito all'Organo consultivo maggiormente interessato, cioè la S. Congregazione per l'Educazione Cattolica:

- 4 preferiscono che il capitolo rimanga nello schema attuale;
- 5 preferiscono che venga trasferito nel « De munere docendi ».

Mons. Segretario poi propone due criteri operativi, che si deducono dalle osservazioni fatte per la revisione dei canoni:

- 1) essendo il capitolo troppo lungo, cercare di evitare che si scenda a particolari inutili;
- 2) parecchi Organi consultivi hanno fatto pure notare, per que-

sto e per altri schemi, che si attribuisce troppa competenza e troppa autorità alle Conferenze Episcopali, e quindi sarebbe opportuno ridimensionare le norme che fanno riferimento alle stesse Conferenze, evitando di rimandare a esse decisioni che sarebbe meglio conservare entro l'ambito di potestà dei singoli Vescovi diocesani.

Concordano tutti circa i due criteri suggeriti.

Can. 82 (CIC 1352)

Ecclesiae officium est atque ius proprium et exclusivum eos instituendi qui ut ad ministeria ecclesiastica deputentur se praeparent.

Viene accettato da tutti il suggerimento proposto da un Organo consultivo di dire « sacra » al posto di « ecclesiastica » nella 2^a riga.

Mons. Segretario fa notare che il canone è importante specie nei casi in cui gli Stati contestano un tale diritto alla Chiesa.

Il canone è approvato all'unanimità con la sola predetta emendazione.

Can. 83 (novus)

Auctoritates quae de clericorum institutione normas edant competentes sunt Sancta Sedes atque, ad institutionem clericorum dioecesanorum quod attinet, Episcoporum Conferentiae regionis et districtus regionalis necnon Episcopi dioecesani, ad normam canonum qui sequuntur; ad institutionem clericorum in Institutis vitae consecratae necnon Societatibus clericorum, quibus ius incardinandi competit, quod spectat, eorum Moderatores, ad normam iuris et constitutionum.

Mons. Segretario ne propone la soppressione, perché:

- a) si afferma una competenza che è ovvia;*
- b) per i religiosi la norma è già posta nello schema rispettivo;*
- c) delle Conferenze Episcopali se ne parla nei singoli canoni, ed è bene, per i motivi sopra riportati, che non venga attribuita ad esse tale potestà generica.*

Concordano tutti, meno il Relatore, sulla soppressione del canone.

Can. 84 (CIC 1353)

§ 1. *Universae communitati christianae officium incumbit fovendarum vocationum, ut necessitatibus ministerii in tota Ecclesia sufficienter provideatur; in specie:*

1° ipsi parentes christiani curent ut familiae suae ambitus spiritu fidei, caritatis et pietatis animatus sit, in quo germina vocationis oriri possint ac sustententur;

2° magistri atque omnes, qui in puerorum iuvenumque institutione aliquam partem habent, praecipue consociationes iuvenum catholicae, educationis rationem instituant quae apta sit etiam ad vocationes suscitandas et excolendas;

3° peculiari ratione sacerdotes, prae caeteris parochi, recta doctrina, zelo apostolico ac propria vita sacerdotali laeto animo peracta, adolescentibus eximium vitae ministerialis valorem ostendant, atque debita cum prudentia semper ad vocationes sacerdotales suscitandas, easque, si quas percipere existiment, fovendas, operam dent;

4° Episcopi, quorum maxime est de vocationibus provehendis curam habere, populum sibi commissum de momento ministerii sacri deque ministrorum in Ecclesia necessitate edoceant, incepta ad vocationes fovendas, opera praesertim ad hoc instituta, suscitant, sustentent ac, consiliis etiam initis cum aliis Episcopis necnon Moderatoribus Institutorum vitae consecratae, coordinent, atque quos ad divina ministeria vocatos iudicaverint omni ope adiuvent.

§ 2. Solliciti sint etiam sacerdotes, praesertim vero Episcopi, ut qui maturioris aetatis viri ad ministeria divina sese vocatos aestiment, prudenter verbo opereque adiuventur ac debite praeparentur.

Mons. Segretario, pur condividendo il parere di alcuni che considerano il canone piuttosto esortativo e non giuridico, pensa che sia opportuno che il canone rimanga, lasciando però soltanto l'introduzione al § 1, il n. 4 ed il § 2. Nel § 1 si afferma l'obbligo che incombe sulla comunità cristiana di favorire le vocazioni; nel n. 4 lo stesso obbligo che incombe sui Vescovi ed infine nel § 2 si tratta delle vocazioni degli adulti.

Il settimo Consultore propone di parlare esplicitamente della famiglia, istituto fondamentale che viene un po' trascurato nel diritto canonico, dove normalmente si parla di « parentes ».

Il Relatore propone di sopprimere tutti gli esempi e di lasciare solamente il § 1 ed il n. 4 fino a « sustentent ».

Il sesto Consultore teme che la responsabilità in questo modo diventi troppo generica. Preferisce esemplificare.

Circa poi il suggerimento del settimo Consultore, di inserire il vocabolo « famiglia », ci sono alcune perplessità da parte del Relatore,

perché il vocabolo non ha storicamente una vera accezione giuridica; sarebbe meglio usare « parentes ».

Il secondo Consultore invece propone di mettere in primo luogo la famiglia e circa la giuridicità del vocabolo nota che neppure la comunità cristiana ha storicamente accezione giuridica. La parola « parentes » non esprime la globalità della famiglia.

Mons. Segretario fa notare che anche nel Decr. « Optatam totius » n. 2, si parla di famiglia.

Viene proposta la votazione:

1) Il § 1 piace a tutti com'è, fino a « provideatur »; poi il testo sarebbe: « ... provideatur; in specie hoc officio tenentur ... ».

2) 6 Consultori preferiscono che si dica « familiae christianae »; 3 Consultori preferiscono invece che si dica « parentes ».

3) Concordano tutti nel sopprimere la divisione del § 1 in numeri, per semplificare il testo.

4) Il § 1 proseguirebbe pertanto così: « ... in specie hoc officio tenentur familiae christianae, educatores atque peculiari ratione sacerdotes, prae ceteris parochi. Episcopi, quorum ... » (e continuerebbe il testo dell'attuale n. 4 fino a « sustentent »).

Concordano tutti.

Can. 85 (CIC 1354)

§ 1. Prout id sinant locorum adiuncta, serventur ubi existunt atque foveantur Seminaria minora aliave instituta id genus, in quibus nempe, vocationum fovendarum gratia, provideatur ut peculiaris formatio religiosa una cum institutione humanistica et scientifica tradatur; immo ubi id expedire iudicaverit Episcopus dioecesanus, Seminarii minoris similisve instituti erectioni prospiciat.

§ 2. In Seminariis minoribus similibusque institutis, ubi exstent, si id de iudicio Episcoporum Conferentiae expediatur, admitti possunt iuvenes, virtute quidem praestantes, etiam qui sese ad sacra ministeria vocatos non aestiment.

§ 3. Nisi certis in casibus, de iudicio Episcoporum Conferentiae, adiuncta aliud suadeant, iuvenes quibus animus est ut ad sacerdotium admittantur, ea ornentur humanistica et scientifica formatione, qua iuvenes in sua cuiusque regione ad studia superiora peragenda praeparantur; semper ea saltem studia peragant oportet quae ipsis, si ad alium vitae statum deinceps verterint, proficiant.

Al § 1

Mons. Segretario propone, in base ai vari suggerimenti di organi consultivi e soprattutto della S. Congregazione per l'Educazione Cattolica, di sopprimere le parole « Prout id ... adiuncta », per raccomandare con maggiore forza il Seminario minore. Bisogna tener conto delle esperienze negative avute nei luoghi in cui i seminari minori sono stati soppressi in base ad una interpretazione non retta del Concilio Vaticano II.

Tutti concordano.

Al § 2

Mons. Segretario propone di sopprimerlo, perché si tratta di norma troppo particolare e — come fa notare anche la S. Congregazione per l'Educazione Cattolica — non sembra poi ottima cosa — anzi, sarebbe di grave danno — ammettere tutti in Seminario, che deve sempre conservare la sua caratteristica.

Concordano tutti.

Al § 3

Mons. Segretario propone di conservare il § come è, sopprimendo però la frase « de iudicio Episcoporum Conferentiae » e l'ultima parte « semper ... proficiat ».

Concordano tutti, eccetto il settimo Consultore, che preferisce non sopprimere « de iudicio Episcoporum Conferentiae ».

Seduta del 18 dicembre 1979*Can. 86 (CIC 1354, § 2)*

§ 1. Iuvenes, qui ad sacerdotium accedere intendunt, ad formationem spiritualem eidem convenientem et ad officia ei propria instituantur in Seminario maiore, sive per totum formationis tempus, sive, si exceptionis gratia de iudicio Episcoporum Conferentiae regionis ecclesiasticae aliud circumstantiae suadeant, per quattuor vel saltem per tres annos.

§ 2. Extra Seminarium solummodo eandem formationem recipere possunt, ubi personarum vel temporum adiuncta id requirant, in casibus peculiaribus ab Episcoporum Conferentia regionis ecclesiasticae determinatis.

§ 3. Qui extra Seminarium legitime morantur, ab Ordinario loci commendentur pio et idoneo sacerdoti, qui invigilet ut ad vitam spiritualem et ad disciplinam sedulo efformentur; curet etiam Ordinarius ut omnes qui ad sacra ministeria se praeparent illam inter se consuetudinem habeant, qua fraterna inter eos habitudo quam maxime foveatur.

Al § 1

Si accetta il suggerimento della S. Congregazione per l'Educazione Cattolica, la quale chiede che nel § 1 di questo canone venga affermata come via normale al sacerdozio la permanenza in Seminario « per totum formationis tempus », togliendo le particelle disgiuntive « sive ... sive », e che la riduzione minima della permanenza nel Seminario da concedersi per gravi motivi, venga fissata a 4 anni.

Il Relatore propone di togliere le particelle « sive ... sive » e dopo « formationis tempus » dire: « aut si adiuncta de iudicio Episcopi dioecesiani id postulent per quattuor saltem annos ».

Concordano tutti.

Al § 2

Concordano tutti perché venga soppresso, eccetto il primo Consultore per il quale la norma del § 1 non può applicarsi ai soggetti del § 2 che sono adulti e per tale ragione non possono sempre rimanere per 4 anni in Seminario. (Fanno però notare Mons. Segretario, il Relatore e altri che nel caso delle vocazioni adulte si provvede con Seminari speciali e, se tali Seminari non esistono, con disposizioni particolari del Vescovo diocesano ad normam § 3).

Al § 3

Il Relatore propone di sopprimere l'ultima parte dopo il verbo « efformentur ». Concordano tutti.

Mons. Segretario propone di aggiungere il can. 86 bis circa il diaconato permanente secondo il suggerimento del Gruppo di studio « De Sacramentis ».

Il secondo Consultore, pur accettando la proposta di Mons. Segretario, esprime le sue perplessità circa l'istituzione del diaconato permanente in Europa.

Questo è il testo del canone, la cui inserzione qui viene accettata da tutti:

« Aspirantes ad diaconatum permanentem secundum Episcoporum

Conferentiae praescripta ad vitam evangelicam ducendam informentur atque ad officia eidem ordine propria rite sequenda instruantur:

1° iuvenes per tres saltem annos in aliqua domo peculiari degentes nisi graves ob rationes loci Ordinarius aliter statuerit;

2° maturioris aetatis viri sive caelibes sive coniugati ratione ad tres annos protracta ab eadem Episcoporum Conferentia definita ».

Can. 87 (CIC 1354, §§ 2-3)

Pro regula habeatur ut singulis dioecesibus sit Seminarium maius, ubi id fieri possit atque expediat; secus, secundum Episcoporum dioecesanorum aestimationem, aut concredantur alumni qui ad sacra ministeria sese praeparent Seminario alius dioecesis aut erigatur Seminarium interdioecesanum pro diversis insimul dioecesibus, quod vero Seminarium, si regionale sit vel nationale, pro universis scilicet dioecesibus alicuius regionis ecclesiasticae vel nationis aut districtus regionalis, ne erigatur nisi prius obtenta ab Episcoporum Conferentia approbatione Apostolicae Sedis, tum ipsius Seminarii erectionis tum eiusdem statutorum.

Mons. Segretario fa notare, circa la terminologia, che le espressioni usate per indicare le varie Conferenze Episcopali creano una certa confusione e propone di semplificare la terminologia adeguandola all'uso comune. Per esempio si può dire nazionale al posto di regionale, ecc.

Il Relatore osserva che la parola « regionale » comprende una regione ecclesiastica che non è necessariamente una nazione; può essere maggiore o minore di una nazione.

Il sesto Consultore non accetta la parola nazionale perché sotto il profilo storico può riproporre una certa collusione tra Stato e Chiesa. Conviene dire « Conferentia Episcopalis Regionis » o « Conferentia Ep. Districtus ».

Il Relatore propone di dire solamente « Conferentia Episcoporum ». Concordano tutti.

Mons. Segretario pensa che non sia realistico conservare le parole iniziali del canone « pro regula habeatur ».

Il secondo Consultore fa notare a questo proposito la convenienza di fare attenzione al fatto che questa regola ha radici profonde nell'unità tra il Vescovo e il suo presbiterio, anzi è il fondamento storico della nascita del Seminario in una diocesi: ogni diocesi ha il dovere di porre i mezzi necessari per avere i propri sacerdoti.

Mons. Segretario risponde che il Codice non deve prescrivere cose ideali e propone di dire:

« Firmo iure Episcopi dioecesani habendi proprium seminarium maius, habeatur seminarium interdioecesanum ... ».

L'attuario nota che in questo modo — mettendo cioè l'accento sul Seminario interdiocesano — si invertirebbe forse la norma del CIC, can. 1354, dove in primo luogo si sottolinea la necessità del Seminario diocesano.

Il terzo Consultore afferma che il Vescovo non ha solo il diritto ma anche il dovere di favorire al massimo l'esistenza e la formazione del proprio presbiterio e perciò sarebbe sufficiente dire « firmo iure Episcopi ».

Concordano tutti.

Il Relatore propone il testo del canone in 2 §§:

« § 1. Pro regula habeatur ut singulis dioecesibus sit Seminarium maius, ubi id fieri possit atque expediat; quod si id fieri non possit, concredantur alumni qui ad sacra ministeria sese praeparent alieno Seminario aut erigatur Seminarium interdioecesanum.

§ 2. Seminarium interdioecesanum pro universa regione ecclesiastica ne erigatur nisi prius obtenta ab Episcoporum Conferentia approbatione Apostolicae Sedis, tum ipsius Seminarii erectionis tum eiusdem statutorum ».

Mons. Segretario propone di dire nella seconda parte del § 1: « ... expediat; secus erigatur Seminarium interdioecesanum, firmo iure Episcopi mittendi alumnos, qui ad sacra ministeria sese praeparent, alieno Seminario ».

Il Relatore propone invece di dire sempre nella seconda parte del § 1: « ... expediat; secus, aut concredantur alumni alieno Seminario, aut erigatur Seminarium interdioecesanum ».

Si fanno le seguenti votazioni:

1) Dire al § 1: « Pro regula habeatur ut singulis dioecesibus sit Seminarium maius, ubi id fieri possit atque expediat ... ». (Piace a tutti, eccetto al secondo Consultore, che preferirebbe la soppressione delle parole « atque expediat »).

2) Continuare il § 1 secondo la formula proposta dal Relatore (5 Consultori), oppure secondo la formula proposta da Mons. Segretario (2 Consultori).

3) Emendare il § 2 come proposto dal Relatore. (Piace a tutti).

Can. 88 (novus)

§ 1. Seminaria legitime condita ipso iure personalitate iuridica in Ecclesia gaudent.

§ 2. In omnibus negotiis pertractandis personam Seminarii gerunt Episcopus dioecesanus, aut si agatur de Seminario interdioecesano, coetus Episcoporum quorum interest, itemque Seminarii Rector necnon qui ab Episcopo Episcopisve quorum interest ad hoc deputantur.

Ad § 1

Piace a tutti con il seguente emendamento: « erecta » al posto di « condita ».

Ad § 2

I Consultori preferiscono il testo seguente, più semplice, proposto da una Conferenza Episcopale:

« In omnibus negotiis pertractandis personam Seminarii gerit eius Rector, nisi de certis negotiis auctoritas competens aliud statuerit ».

Si considerano poi le norme che questa Conferenza Episcopale propone come canoni 88 bis ed 88 ter, ma si rimandano alla decisione che verrà presa circa la sistematica.

Can. 89 (CIC 1358-1359)

§ 1. In quolibet Seminario habeantur rector, qui, generale eius moderamen curans, ei praesit, et si casus ferat vice-rector, atque si alumni in ipso Seminario studiis se dedant, etiam magistri seu professores, qui, composita inter se earumdem coordinationis ratione, varias disciplinas tradant.

§ 2. In quolibet Seminario unus saltem adsit spiritus director, relicta libertate alumnis adeundi alios sacerdotes, qui de spirituali alumnorum formatione curam habeant.

§ 3. Duplex habeatur pro iis quae vitam Seminarii internam respiciunt coetus deputatorum:

1° alter constituatur, cuius membra ab Episcopo dioecesano, aut si agatur de Seminario interdioecesano ab Episcopis quorum interest eligantur sacerdotes, quos Episcopus Episcopisve consulere possunt, immo et in negotiis maioris momenti, audire debent,

2° alter constituatur, cuius membra designentur aliqui Seminarii professores atque, in Seminario maiore etiam aliqui alumni, qui ad disciplinam praesertim in Seminario servandam rectori operam praestent.

§ 4. Praeterea habeatur coetus deutorum pro bonorum temporalium administratione, cuius consilium Episcopus in negotiis maioris momenti petere debet, cuiusque membra ab Episcopo, aut si agatur de Seminario interdioecesano ab Episcopis quorum interest, eligantur clerici vel laici in re oeconomica periti; hoc munere fungi non possunt rector et oeconomus et director spiritus Seminarii necnon Vicarii generales et episcopales dioecesis.

§ 5. Deputati, de quibus in § 3, n. 1 et § 4, ad sexennium eligantur, sed iterum ad aliud sexennium eligi possunt, nec sine gravi causa amoveantur.

Al § 1

Piace a tutti com'è. Si sopprimano, perché non necessarie, le parole « seu professores ».

Al § 2

Piace a tutti com'è, eccetto l'ultima parte che viene così emendata: « qui ad hoc munus ab Episcopo deputati sunt » e vengono soppresse le parole « de spirituali alumnorum formatione curam habeant ».

Al § 3

Mons. Segretario e altri Consultori pensano che il § contenga norme troppo specifiche che devono essere contenute nei vari statuti. Propone quindi di dire « sive Episcopus dioecesanus sive rector in quaestionibus maioris momenti utantur opera alicuius Consilii etiam cum participatione alumnorum iuxta praescripta statutorum ... ».

In base a questo ed altri simili suggerimenti, il Relatore propone il seguente testo, che viene approvato da tutti:

« § 3. Seminarii statutis provideantur rationes quibus curae rectoris, in disciplina praesertim servanda, participes sint alii moderatores, professores necnon et ipsi alumni ».

Al § 4

Mons. Segretario, contro il parere del Relatore, ne propone la soppressione, perché c'è già un Consiglio « de rebus oeconomicis » per la diocesi.

Concorda il sesto Consultore, che nota come nel can. 72 § 3, riguardante le « universitates rerum », si parla già di un collegio che tratti i problemi economici secondo gli statuti propri della relativa persona giuridica.

Il terzo e il quarto Consultore sono invece del parere che bisogna trattare non in termini generici ma specifici della figura dell'economista, perché è necessario che una persona sia responsabile dell'economia del Seminario.

Si passa alle votazioni:

— 3 Consultori preferiscono che si faccia esplicita menzione in questo § 4 dell'economista;

— 5 Consultori sono contrari.

Il Relatore propone di aggiungere al § 1, dopo la parola « vicedirector » (2ª riga) la frase « oeconomicus atque ».

Concordano tutti.

Pertanto i §§ 4 e 5 vengono soppressi.

Can. 90 (CIC 1361)

§ 1. Praeter confessarios ordinarios, alii regulariter ad Seminarium accedant confessarii, atque, salva quidem Seminarium disciplina, integrum semper sit alumnis quemlibet confessarium sive in Seminario sive extra illud adire.

§ 2. In decisionibus ferendis de alumnis ad ordines admittendis aut e Seminario dimittendis, numquam confessariorum votum exquiri potest.

Al § 1

Piace a tutti com'è.

Al § 2

Il secondo Consultore propone che prima di « confessariorum » si inseriscano anche le parole « directoris spiritus ».

Concordano altri, perché pensano che non solo i confessori, ma neppure il Direttore spirituale debbono essere interrogati circa le decisioni da prendersi sugli alunni.

L'attuario invece pensa che non sia prudente escludere il parere del Direttore spirituale per ammettere gli alunni all'Ordine Sacro. È questo infatti il criterio dell'attuale CIC, che non esclude il parere dello « spiritus director », di cui al can. 1361, § 1, ma soltanto quello dei « confessarii »: cf. can. 1361, § 3.

Tutti gli altri sono contrari a questo parere, eccetto il terzo Consultore, che concorda con l'attuario.

Pertanto il canone resta com'è con la sola emendazione proposta dal secondo Consultore.

Can. 91 (CIC 1363)

§ 1. Ad Seminarium maius ab Episcopo dioecesano admittantur tantummodo iuvenes qui, attentis eorum dotibus humanis et moralibus, spiritualibus et intellectualibus, eorum valetudine physica et psychica atque conditione familiae, necnon eorum recta voluntate, habiles aestimantur qui ministeriis pastoralibus stabiliter sese dedident.

§ 2. Antequam recipiantur, documenta exhibere debent de susceptis baptismo et confirmatione aliaque quae, secundum praescripta Institutionis sacerdotalis Rationis in regione vigentis, requirantur.

§ 3. Qui ex alio Seminario vel ex aliquo Instituto vitae consecratae dimissi sint aut sua sponte discesserint, ne admittantur, nisi prius Episcopus dioecesanus a rectore Seminarii aut Moderatore Instituti notitias obtinuerit de causa eorundem dimissionis aut discessus ac de eorum indole, moribus et ingenio, atque certo comperuerit nihil in eis esse quod Dei ministris minus conveniat; quas notitias Superiores rogati, secundum veritatem suppeditare debent.

Al § 1

Contrariamente alla petizione di un Organo consultivo, non si sopprime la parola « maius ».

Il sesto Consultore ed altri propongono di sopprimere le parole « atque conditione familiae »; infatti è sufficiente conoscere bene i precedenti personali dell'alunno perché si conosca anche quanto riguarda la sua famiglia, senza adoperare espressioni che potrebbero essere interpretate equivocamente.

Si propone anche di dire « sacris » al posto di « pastoralibus » e « perpetuo » al posto di « stabiliter ».

Tutti concordano.

Al § 2

Piace a tutti com'è.

Al § 3

Mons. Segretario preferisce una formula più generale in cui si dica che si richiede la testimonianza del Superiore perché un alunno dimesso da un Seminario venga ammesso in un altro.

Dello stesso avviso è anche il sesto Consultore.

Il Relatore, con il primo e il secondo Consultore, preferisce il testo dello schema, perché più particolareggiato e più adatto ad evitare abusi dato che spesso i documenti sono redatti con molta superficialità.

Si procede alla votazione:

— 3 Consultori preferiscono la formula dello schema.

— 5 Consultori preferiscono una formula più generale che viene così proposta:

« Si agatur de admittendis qui ex alio Seminario vel ex alieno Instituto vitae consecratae dimissi fuerint requiritur insuper testimonium respectivi superioris praesertim de causa eorum dimissionis vel discussus ».

Seduta del 19 dicembre 1979*Can. 92 (novus)*

Si id ad alumnorum pleniorum formationem maturioremve ad sacros Ordines praeparationem opportunum aestimaverint, Episcoporum Conferentiae decernere valent ut candidati, sive omnes, sive, secundum iudicium Episcopi dioecesanii, aliqui, probationi pro tempore determinato subiiciantur, et quidem aut expleto curriculo studiorum philosophico-theologico, post receptum nempe ordinem diaconatus, ad normam can. (« De Sacramentis », can. 214), aut etiam ineunte vel decurrente eodem studiorum curriculo.

Mons. Segretario propone che il canone venga soppresso, perché già nel can. 217 « De Sacramentis » viene prescritto, dopo il diaconato, il tirocinio pastorale che è obbligatorio, non opzionale, come nel can. 92.

Concorda il secondo Consultore, perché la norma è già stata prescritta anche nella « Ratio institutionis ».

Tutti i Consultori, eccetto il Relatore, che si astiene, concordano nella soppressione del canone.

Can. 93 (novus)

Antequam alumnis Seminarii ordinationes sacrae conferantur, rector Seminarii de eorumdem idoneitate et aptitudine ad vitam ordini congruentem ducendam inquisitionem instituat, audiendo eorum parochos aliosque qui eosdem bene noverint, sacerdotes, immo vel delectos laicos, collectasque notitias transmittat Episcopo dioecetano, cuius est de candidatorum idoneitate iudicare.

Mons. Segretario propone la soppressione del canone, perché il can. 210 « De Sacramentis » parla in generale di come sia necessario accertarsi, prima di conferire l'Ordine sacro, della idoneità del candidato. Poi ancora nel can. 227, § 2, si parla esplicitamente dello scrutinio delle qualità requisite per l'Ordinazione.

Il secondo Consultore afferma che è meglio infatti trattare di questa materia insieme alle altre norme circa l'ammissione all'Ordine sacro.

Il terzo Consultore si preoccupa che la norma, comunque, venga completata includendo nello scrutinio la possibilità di completare le notizie circa la idoneità, ascoltando anche il parere degli stessi alunni che in tanti anni di convivenza possono aver acquisito elementi validi di conoscenza.

Mons. Segretario non accetta la proposta del terzo Consultore, dicendo che il Rettore ha continuo colloquio con tutti gli alunni; non vi è bisogno che li riascolti in occasione dello scrutinio.

Concordano tutti per la soppressione del canone.

Can. 94 (novus)

§ 1. In singulis regionibus ecclesiasticis, sicut et in singulis provinciis ecclesiasticis quae ad regionem ecclesiasticam non pertineant, habeatur Institutionis sacerdotalis Ratio, ab Episcoporum Conferentia, attentis quidem normis a suprema Ecclesiae auctoritate latis, statuenda et a Sancta Sede approbanda, novis quoque adiunctis, approbante item Sancta Sede, accommodanda, qua institutionis in Seminario tradendae definiantur summa principia atque normae generales necessitatibus pastoralibus uniuscuiusque regionis, vel provinciae, aptatae.

§ 2. Normae Rationis de qua in § 1 serventur in omnibus Seminariis, tum dioecesanis tum inter-dioecesanis regionis, vel provinciae ecclesiasticae pro qua statuuntur.

Mons. Segretario propone di togliere la frase: « sicut et in singulis provinciis ecclesiasticis ».

Il Relatore si oppone per la ragione che ci sono delle nazioni, che non sono regione ecclesiastica ma provincia ecclesiastica.

La maggioranza dei Consultori (5) concordano perché il canone rimanga com'è.

Can. 95 (novus)

Habeat insuper unumquodque Seminarium Ordinationem propriam (*Règlement, Lebesordnung, Regolamento, Rule of Life, Reglamente*), ab Episcopo dioecesano aut, si de Seminario interdioecesano agatur, ab Episcopis quorum interest, probatam, qua normae Institutionis sacerdotalis Rationis, de qua in can. 94, adiunctis particularibus accommodentur, ac pressius determinantur quae disciplinae praesertim capita ad alumnorum cotidianam vitam et totius Instituti ordinem spectant.

Concordano tutti che il canone rimanga com'è con la soppressione della parentesi.

Can. 96 (novus)

Alumnorum in Seminario formatio spiritualis ac institutio doctrinalis harmonice componantur atque ad id ordinentur ut iidem iuxta uniuscuiusque indolem una cum debita maturitate humana spiritum Evangelii acquirant adeo ut apta instrumenta Christi sacerdotis efficiantur.

Il Relatore sottolinea il suggerimento della S. Congregazione per l'Educazione Cattolica in cui si suggerisce di dire, per un migliore adeguamento della norma del testo della « Ratio fundamentalis »: « ... Evangelii et arctam cum Christo necessitudinem ».

Piace alla maggioranza (5 Consultori) questa aggiunta.

Mons. Segretario fa notare che il Codice non deve adeguarsi necessariamente al testo della « Ratio », anche perché non conviene allo stile del Codice; perciò propone di sopprimere le parole finali « adeo ut apta instrumenta Christi sacerdotis efficiantur ».

Concordano tutti per la soppressione di tali parole.

Can. 97 (novus)

§ 1. Institutio spiritualis ita impertiatur ut alumni apti fiant qui ministerium pastorale fructuose exerceant et ad spiritum missionalem efformentur, discentes ministerium in fide viva et in caritate semper im-

pletum ad propriam aptius sanctificationem conferre; illas excolere discant virtutes quae in hominum consortione pluris fiunt, ita quidem ut ad aptam conciliationem bona humana inter et supernaturalia pervenire valeant.

§ 2. Ita formentur alumni ut amore Ecclesiae Christi sint imbuti, Pontifici Romano Petri successori humili et filiali caritate devicti atque proprio Episcopo tamquam fidi cooperatores adhaerentes et sociam cum fratribus operam praestantes; per vitam in Seminario communem atque per amicitiae coniunctionisque necessitudinem cum aliis excultam praeparentur ad unionem communitatis dioecesani Presbyterii, cuius in Ecclesiae servitio erunt consortes.

Viene proposto di porre « formatio » al posto di « institutio ». Sono tutti d'accordo, eccetto il terzo Consultore, il quale pensa che in questo caso sarebbe meglio parlare di insegnamento perché la formazione è un lavoro che impegna sia chi la dà che chi la riceve.

Il sesto Consultore è contrario alla norma, perché propone direttive troppo particolari più adatte alla « Ratio ».

Mons. Segretario in linea di massima concorda con il sesto Consultore, ma fa notare che dovrebbe esserci proporzione tra i canoni che trattano dello studio e della disciplina e quelli che trattano di formazione spirituale che sono solamente due canoni (97-98). Per questa ragione crede sia opportuno lasciare il canone nello schema.

Dello stesso parere sono il Relatore, il primo e il quarto Consultore.

Il secondo Consultore pensa che non si debba separare la formazione spirituale da quella dottrinale perché la stessa scuola di teologia deve essere un mezzo importante di formazione spirituale.

Mons. Segretario assicura che nella « Ratio » e nel Codice c'è sempre la preoccupazione di non separare i due settori. Propone infine che le prime parole del § 1 siano così cambiate: « Formatione spirituali, alumni ... », sopprimendo « ita impertiatur, ut ».

Concordano tutti di lasciare il testo com'è con la sola emendazione proposta da Mons. Segretario.

Can. 98 (CIC 1367)

§ 1. Celebratio Eucharistica, quae communionem sacramentali consummatur, centrum sit totius vitae Seminarii, ita ut cotidie alumni, ipsam Christi caritatem participantem animi robur pro futuro apostolico labore et pro vita sua spirituali ex hoc ditissimo praesertim fonte hauriant.

§ 2. Formationi ad cultum Eucharisticum iungatur formatio ad divinum officium, quo Dei ministri, nomine Ecclesiae pro toto populo sibi commisso, immo pro universo mundo, Deum deprecantur.

§ 3. Foveantur etiam quae venerando Ecclesiae usu commendata sunt pietatis exercitia quibus alumni spiritum orationis acquirant atque vocationis suae robur consequantur.

§ 4. Ad Sacramentum Paenitentiae frequenter accedere assuescant alumni, et unusquisque habeat directorem spirituales, libere quidem electum, cui confidenter conscientiam aperire possit.

§ 5. Singulis annis alumni exercitiis spiritualibus vacent.

Al § 1

Tenendo conto delle osservazioni fatte, si propone di sopprimere le parole « quae communionem sacramentali consummatur » in 1^a riga e 2^a, e « futuro » in 3^a riga.

Tutti concordano.

Al § 2

Mons. Segretario propone di cambiare, perché della formazione al culto eucaristico già si tratta nel § 1, la 1^a riga in questo modo: « Efformentur ad orationem Divini Officii, quo Dei ... ».

Tutti concordano.

Al § 3

Viene proposto da vari Consultori di esemplificare gli esercizi di pietà più importanti come l'orazione mentale ed il culto della B.M. Vergine. Pertanto, dopo « foveantur » vengono aggiunte le seguenti parole: « cultus B.M. Virginis, oratio mentalis aliaque pietatis ... »; vengono soppresse le parole: « etiam quae ... sunt ».

Tutti d'accordo.

Al § 4

Il sesto Consultore pensa che la norma sia troppo severa. Basterebbe esprimere come raccomandazione la scelta del Direttore Spirituale.

Concordano Mons. Segretario e l'attuario, che nota come anche nel Decr. « Presbyterorum Ordinis » si ordina il confessore, liberamente scelto, e si raccomanda il Direttore spirituale.

Il terzo Consultore è di parere contrario e preferisce l'obbligo per il Direttore spirituale.

Il primo Consultore propone l'obbligo sia per la direzione spirituale che per il confessore.

Il Relatore propone di dire prima di « unusquisque » (2^a riga) « commendantur ut » e cambiare le parole « directionem spiritualem » con « moderatorem suae vitae spiritualis ».

Tutti d'accordo, eccetto il primo Consultore.

Al § 5

Piace a tutti com'è.

Can. 99 (novus)

§ 1. De officiis et oneribus quae ministris sacris Ecclesiae propria sunt alumni debite reddantur certiores, nulla vitae sacerdotalis difficultate reticita.

§ 2. Ad servandum statum coelibatus, quem qui libere amplectantur soli in Ecclesia latina ad sacerdotium admittuntur, congrua educatione praeparentur eumque ut peculiare Dei donum in honore habere discant.

Al § 1

Piace a tutti com'è.

Al § 2

Piace a tutti com'è con la soppressione delle seguenti parole: « quem qui libere ... admittuntur », come richiesto da numerosi Organi consultivi.

Can. 100 (novus)

Institutio doctrinalis tradenda id intendit ut alumni, una cum cultura generali necessitatibus loci ac temporis consentanea, amplam atque solidam acquirant in scientiis sacris doctrinam, ita ut, propria fide indefundata et nutrita, Evangelii doctrinam hominibus sui temporis apte ratione eorundem ingenio accommodata nuntiare valeant.

Il testo piace a tutti com'è, con la seguente emendazione: « disciplinis » al posto di « scientiis ».

Can. 101 (CIC 1364, 2° et 3°)

§ 1. Licet alumni, ad normam can. 85, § 3, ordinarie ad Seminarium accedere valeant tantum post adeptam humanisticam et scientificam formationem, haec eorundem formatio, praesertim si quae deficiant, prout id expedire videatur, prioribus praesertim curriculi studiorum annis, in Seminario compleatur, aut tradatur secundum praescripta Institutionis sacerdotalis Rationis in regione vigentis.

§ 2. Eadem Institutionis sacerdotalis Ratione provideatur ut alumni non tantum accurate lingua patria sint edocti, sed ut congruam habeant cognitionem linguae latinae necnon alienarum linguarum, quarum scientia ad eorum formationem, temporis ac loci adiunctis convenientem aut ad ministerium pastorale futurum exercendum necessaria aut utilis videatur.

Al § 1

Mons. Segretario e il Relatore propongono di sopprimerlo perché si tratta di una norma ovvia.

Tutti d'accordo.

Al § 2

Mons. Segretario crede poco conveniente porre sullo stesso piano la lingua latina, che è necessaria per tutti i sacerdoti, con lo studio delle altre lingue.

Il Relatore sottolinea l'importanza per il ministero pastorale delle altre lingue a ragione della emigrazione.

Il quinto Consultore crede che le altre lingue siano necessarie specie dove esistono minoranze etniche.

Il secondo Consultore invece sottolinea l'importanza del greco e dell'ebraico in quelle nazioni dove ci sono molti protestanti che conoscono bene le due lingue e le utilizzano per le esegesi bibliche.

Il testo del § 2 piace a tutti, eccetto Mons. Segretario e il primo Consultore, con le seguenti emendazioni:

- 1) sopprimere « eadem » (1^a riga);
- 2) sopprimere « temporis ac loci adiunctis convenientem » (4^a riga);
- 3) sopprimere « futurum » (5^a riga).

Can. 102 (CIC 1365)

Quae in ipso Seminario ordinantur studia philosophica et theologica, iuxta Institutionis sacerdotalis Rationem, sive successive sive coniuncte peragi possunt; eadem completum saltem sexennium complectantur, ita quidem ut tempus philosophicis disciplinis dedicatum integrum biennium, tempus studiis theologicis deditum integrum quadrennium adaequet.

Mons. Segretario pensa che la prima parte sia un poco ambigua; propone di togliere « sive successive sive coniuncte ».

Il Relatore consiglia di porre le parole « iuxta Institutionis sacerdotalis Rationem » dopo « peragi possunt ». Si può, inoltre, porre le particelle « aut ... aut » al posto di « sive ... sive ».

Il secondo Consultore si rifà ad un canone delle norme generali circa l'abrogazione delle leggi. Teme infatti che la « Ratio » possa in qualche modo annullare quanto viene stabilito nel Codice.

Mons. Segretario e il Relatore assicurano che la « Ratio » futura dovrà essere accomodata alle norme del Codice.

Anche il sesto Consultore raccomanda che il Codice non venga accomodato alla « Ratio », ma questa al Codice.

Il testo piace a tutti con gli emendamenti proposti dal Relatore.

Can. 103 (novus)

Incipiente curriculo studiorum philosophico-theologicorum, alumnis tradatur introductio generalis, per congruum tempus protracta, qua quidem, disciplinis philosophica et theologica apte compositis, alumni studiorum ecclesiasticorum sensum, ordinem ac finem pastorem addiscant simulque ad propriam vitam universam fide fundandam iuventur.

Mons. Segretario accetta la proposta di un Organo consultivo di sopprimere la norma, perché si addice meglio alla « Ratio ».

Concordano sia il secondo che il sesto Consultore, perché le esperienze fatte in questo corso introduttivo sono poco valide.

Il primo e il terzo Consultore invece sono favorevoli alla norma. Le insufficienze dipendono dal professore.

Mons. Segretario afferma che se si ammette, non bisogna parlare di introduzione generale ma di « Introductio ad Mysterium salutis ».

Il secondo Consultore è del parere che una tale introduzione non è facile e chiede agli alunni del primo anno di teologia uno sforzo superiore alla loro preparazione.

Concordano tutti che venga soppresso il canone. Il Relatore si astiene.

Can. 104 (novus)

Philosophica institutio, quae innixa sit oportet patrimonio philosophico perenniter valido, cuius magistri et testes praesertim sunt praecleari philosophi christiani, sed et rationem habeat requiritur philosophicae investigationis progredientis aetatis, ita tradatur ut alumnorum formationem humanam perficiat eorumque mentis acutiem provehat, atque eos ad studia theologica perficienda necnon ad ministeria apostolica obeunda aptiores reddat.

Su proposta di vari Consultori vengono soppresse le parole seguenti: « cuius magistri ... christiani » (2^a e 3^a riga) e « necnon ad ministeria apostolica obeunda » (6^a riga).

Per il resto il canone piace a tutti com'è, eccetto a 3 Consultori, che vorrebbero il testo senza emendamenti.

Non si fa un esplicito riferimento alla filosofia tomistica, come richiesto da alcuni Organi consultivi, perché ciò è già indicato nella espressione classica: « patrimonio philosophico perenniter valido ».

Can. 105 (CIC 1365, § 2)

§ 1. Institutio theologica, in lumine fidei, sub Magisterii ductu, ita impertiatur, ut alumni integram doctrinam catholicam, divina Revelatione innixam, percognoscant, propriae vitae spiritualis reddant alimentum eamque, in ministerio exercendo, rite annuntiare ac tueri valeant.

§ 2. In Sacra Scriptura, quae universae theologiae veluti anima esse debet peculiari diligentia erudiantur alumni; congrua introductione praemissa, methodo exegeseos initientur ac ita edoceantur ut totius Sacrae Scripturae conspectum acquirant.

§ 3. Lectiones habeantur theologiae dogmaticae, positivae atque speculativae, Verbo Dei scripto, una cum Sacra Traditione semper innixae; itemque lectiones theologiae moralis et pastoralis, iuris canonici,

liturgiae, historiae ecclesiasticae, necnon aliarum disciplinarum auxilium atque specialium, ad normam praescriptorum Institutionis sacerdotalis Rationis.

Al § 1

Piace a tutti com'è.

Al § 2

Mons. Segretario afferma che le parole che seguono dopo il punto e virgola: « congrua ... », non sono necessarie.

Il secondo Consultore invece accetta il testo così come è: pensa che sia il minimo che si possa dire.

Il sesto Consultore invece propone di porre il § 2 come aggiunta al § 3, dove si parla di teologia dogmatica che per lui è il centro unificatore di tutte le discipline sacre. Gli stessi professori di esegesi sono essenzialmente filologi e non sono capaci di una impostazione sistematica degli studi sacri.

Concorda in questo anche il secondo Consultore.

Il terzo Consultore, invece, sottolinea l'importanza fondamentale dello studio della Sacra Scrittura e trova inadatte le parole « peculiari diligentia »: preferisce la parola « cura » che esprime più partecipazione attiva dell'alunno.

Viene proposto dal Relatore di utilizzare come § 2 il testo proposto dalla S. Congregazione per i Vescovi, che tutti accettano, eccetto il sesto Consultore.

Ecco il testo: « In Sacra Scriptura peculiari diligentia erudiantur alumni, ita ut totius Sacrae Scripturae conspectum acquirant ».

Al § 3

Il secondo Consultore propone di sopprimere le parole « positivae atque speculativae »: la distinzione non è giusta.

Concordano tutti per lasciare il § 3 com'è con l'emendamento proposto dal secondo Consultore.

Seduta del 20 dicembre 1979

Can. 106 (CIC 1366)

§ 1. Ad magistri munus in disciplinis philosophicis, theologicis et iuridicis, ab Episcopo aut ab Episcopis quorum interest, audito coetu deputatorum Seminarii, de quo in can. 89, § 3, 1° necnon eiusdem rectore et professorum collegio, ii, ceteris paribus, nominentur qui laurea doctorali vel saltem licentia potiti sunt in Universitate studiorum aut Facultate a Sancta Sede recognita.

§ 2. Curetur ut distincti totidem nominentur magistri ad docendum Sacram Scripturam, Theologiam dogmaticam, Theologiam moralem, Philosophiam, Ius Canonicum, Historiam ecclesiasticam, aliasque, quae propria methodo tradendae sunt, disciplinas.

Al § 1

Mons. Segretario fa le seguenti considerazioni:

1) Bisogna sopprimere le parole « audito coetu deputatorum Seminarii ... », perché già nel can. 89 è stato soppresso il § 3, n. 1. Concordano tutti.

2) Non si parla delle qualità morali ma solamente dei titoli accademici dei professori. I professori in Seminario hanno come scopo la formazione degli alunni e non soltanto l'insegnamento.

Concordano il primo, il secondo, il quarto e il sesto Consultore, per i quali l'abilità e la competenza ad insegnare queste specifiche discipline comporta non solo titoli equipollenti, ma anche preparazione e serietà morale.

Il secondo Consultore crede opportuno sottolineare le virtù morali specie per quei Seminari che hanno come insegnanti dei laici.

Il Relatore preferisce il testo com'è, perché crede sia una cosa ovvia che chi insegna in Seminario abbia o debba avere le necessarie qualità morali.

Il quarto Consultore pensa sia esagerato chiedere necessariamente e per tutti la licenza o la laurea soprattutto attesa la scarsità di clero in certe parti del mondo. Si potrebbe aggiungere « aut saltem vere periti »? Comunque le virtù morali si debbono richiedere sempre, e non soltanto nel caso degli insegnanti laici.

Il Relatore propone di aggiungere, dopo « nominentur qui » (4^a riga), le parole « virtutibus praestantes ».

Tutti concordano.

Vengono proposte da vari Consulteri i seguenti emendamenti:

- dire « ii tantum nominantur »;
- sopprimere « vel saltem » e dire solamente « aut »;
- non viene poi accettata la proposta del secondo Consultore di aggiungere dopo « iuridicis » la parola « canonicis ».

Al § 2

Piace a tutti com'è con la sola aggiunta della parola « Liturgiam » dopo « moralem » (3^a riga), con la riserva di domandare a un Organo consultivo quale dicitura sarebbe più conveniente.

Viene accettata la proposta di vari Organi consultivi di aggiungere un altro § (§ 3) che riguardi la rimozione degli insegnanti dal loro incarico per gravi motivi di ordine morale o dottrinale. Il testo proposto da un Organo consultivo è il seguente:

« § 3. Auctoritatis competentis ius et officium est, si religionis morumve ratio id requirat, magistros amovendi a suo munere, ad normam iuris ».

Il sesto Consultore propone di togliere « ad normam iuris », perché ovvio.

Mons. Segretario e il Relatore propongono di aggiungere, dopo « Auctoritatis competentis », le parole « de qua in § 1 » per definire meglio di quale autorità si tratti. Concordano tutti.

Mons. Segretario e il Relatore propongono di dire « gravi de causa » al posto di « religionis morumve ratio id requirat »: ciò che è già implicito in detta clausola. Concordano tutti.

Infine viene proposto il testo seguente, che piace a tutti:

« § 3. Magister qui a munere suo graviter deficiat, ab Auctoritate de qua in § 1, amoveatur ».

Il quinto Consultore propone di aggiungere alla fine del § 3 « servatis servandis » per dare la possibilità di un eventuale ricorso.

Mons. Segretario risponde che la possibilità di ricorso è prevista per qualsiasi atto amministrativo, pertanto non è necessaria l'aggiunta.

Can. 107 (novus)

§ 1. Magistri in disciplinis tradendis de intima universae doctrinae fidei unitate et harmonia iugiter solliciti sint, ut unam scientiam alumni se discere experiantur; quod ut aptius obtineatur, adsit in Seminario qui integram studiorum ordinationem moderetur.

§ 2. Edoceant alumnos ita ut et ipsi habiles fiant qui aptis investigationibus propriis quaestiones scientifica methodo examinent; instituantur igitur exercitationes, in quibus, sub moderamine magistrorum, alumni proprio labore studia quaedam persolvere discant.

Piace a tutti com'è, eccetto a Mons. Segretario, che preferirebbe rimettere la norma alla « Ratio ».

Can. 108 (novus)

Licet universa alumnorum in Seminario formatio pastorem finem persequatur, institutio stricte pastoralis in eodem ordinetur, qua alumni edoceantur quae, attentis quoque loci ac temporis necessitatibus, ad ministerium Dei populum docendi, sanctificandi et regendi exercendum pertinent principia et artes.

Piace a tutti com'è, eccetto a Mons. Segretario, che non gradisce lo stile.

Can. 109 (novus)

§ 1. Diligenter instruantur alumni in iis quae peculiari ratione ad sacrum ministerium spectant, praesertim in arte catechetica et homiletica exercenda, in cultu divino, praesertim sacramentis celebrandis, in commercio cum hominibus, etiam non catholicis vel non credentibus, habendo, in paroecia administranda atque in ceteris muneribus adimplendis.

§ 2. Edoceantur alumni de universae Ecclesiae necessitatibus, ita ut sollicitudinem habeant de quaestionibus missionalibus, oecumenicis necnon de aliis, socialibus quoque, urgentioribus.

Al § 1

Piace a tutti com'è.

Al § 2

Mons. Segretario nota che, come ha fatto presente in alcune delle osservazioni allo schema, la enumerazione delle necessità della Chiesa è troppo ristretta. Preferisce che si parli in primo luogo delle vocazioni e non si dia troppo risalto all'ecumenismo, perché l'eccessivo e superficiale avvicinarsi ai fratelli separati spesso mette in pericolo non solo chi li avvicina, ma anche la identità della stessa comunità cattolica.

Il Relatore propone di aggiungere, dopo « habeant » in 2^a riga, « de vocationibus promovendis ».

Concordano tutti.

Per il resto il testo è approvato com'è.

Can. 110 (novus)

§ 1. Clericorum institutioni ita provideatur ut non tantum Ecclesiae particularis in cuius servitio incardinentur, sed universae Ecclesiae quoque sollicitudinem habeant, atque paratos se exhibeant qui Ecclesiis particularibus, quarum gravis urget necessitas, sese devoveant.

§ 2. Curet Episcopus dioecesanus ut clerici a propria Ecclesia particulari ad Ecclesiam particularem alterius regionis transmigrare intendentes apte praeparentur ad ibidem sacrum ministerium exercendum, ut scilicet et linguae regionis scientiam acquirant, et eiusdem institutorum, conditionum socialium, usuum et consuetudinum intellegentiam habeant.

Al § 1

Il testo piace a tutti con il seguente emendamento proposto da Mons. Segretario: al posto di « clericorum » (1^a riga), dire « alumnorum ».

Al § 2

Il testo piace a tutti con il seguente emendamento: al posto di « linguae regionis scientiam acquirant » (4^a riga), dire « linguam regionis addiscant ».

Seduta del 21 dicembre 1979

Can. 111 (CIC 1365, § 3)

Ut apostolatus exercendi artem in opere ipso etiam addiscant, alumni, studiorum curriculo decurrente praesertim vero feriarum tempore, praxi pastorali initientur per opportunas, sub moderamine semper sacerdotis periti, exercitationes, alumnorum aetati et locorum conditioni aptatas, de iudicio Episcopi, determinandas.

Il canone piace a tutti.

Can. 112 (CIC 1357)

§ 1. Episcopo dioecesano, aut si de Seminario interdioecesano agatur Episcopis quorum interest, competit quae ad Seminarii supremum regimen et administrationem spectant decernere, attentis praescriptis a Sancta Sede necnon ab Episcoporum Conferentia statutis.

§ 2. Episcopus dioecesanus, aut si de Seminario interdioecesano agatur Episcopi quorum interest, frequenter Seminarium ipsi visitent, in formationem suorum alumnorum spiritualem et ecclesiasticam necnon quae in eodem tradatur philosophicam et theologicam invigilent, et de alumnorum vocatione, indole, pietate ac profectu cognitionem sibi comparent, maxime intuitu sacrarum ordinationum conferendarum.

Al § 1

Piace a tutti con i seguenti emendamenti:

a) sopprimere l'ultima parte: « attentis ... statutis », tenendo conto che il can. 83 è stato soppresso;

b) dire « superius » al posto di « supremum » che si adatta solo alla Santa Sede.

Al § 2

Il testo piace a tutti con i seguenti emendamenti:

a) sopprimere le parole « spiritualem et ecclesiasticam » perché contenute implicitamente nella parola « formationem »;

b) aggiungere, dopo « necnon » (4^a riga), « in institutione ».

Can. 113 (CIC 1360, § 1)

Rectori, cuius est cotidianum moderamen curare Seminarii, ad normam quidem Institutionis sacerdotalis Rationis ac Seminarii Ordinationis, omnes, in propriis muneribus adimplendis obtemperare debent.

Il testo piace a tutti, ma siccome è una ripetizione del can. 89, § 1, viene proposto, ed accettato, che in quel canone vengano soppresse le parole seguenti: « generale eius moderamen curans ».

Il Relatore è contrario.

Can. 114 (CIC 1369, §§ 1 et 3)

§ 1. Seminarii rector, itemque, sub eiusdem auctoritate, moderatores et professores curent ut alumni normas Ratione Institutionis sacerdotalis necnon Seminarii Ordinatione praescriptas adamussim servent.

§ 2. Sedulo provideant Seminarii Rector atque studiorum moderator ut magistri suo munere rite fungantur, secundum praescripta Rationis Institutionis sacerdotalis ac Seminarii Ordinationis.

Al § 1

Il testo è accettato da tutti con il seguente emendamento: al posto di « professores » dire « magistri pro parte sua », proposto dal secondo Consultore, il quale desidera unificare la terminologia ed anche accoglie le preoccupazioni di Mons. Segretario che non accetta il testo, perché non si deve addossare tutto il problema della disciplina al Rettore, che in Seminario dovrebbe svolgere prevalentemente un'azione paterna.

Il Card. Presidente dice che il rapporto disciplinare con gli alunni è tenuto direttamente dai prefetti che però devono riferire al Rettore, la cui autorità non dovrebbe sembrare diminuita nel testo del canone.

Pertanto il § 1 piace a tutti con l'emendamento proposto dal secondo Consultore. Mons. Segretario preferirebbe un'altra formulazione.

Al § 2

Piace a tutti com'è.

Can. 115 (CIC 1368)

Exemptum a regimine paroeciali Seminarium esto: et pro omnibus qui in Seminario sunt, parochi officium, excepta materia matrimoniali

et firmo praescripto can. (*De Sacramentis*, can. 155), obeat Seminarii rector eiusve delegatus.

Il testo piace a tutti.

Can. 116 (novus)

Episcopus dioecesanus, aut, si de Seminario interdioecesano agatur, pro rata parte singuli Episcopi dioecesani quorum alumni in Seminario instituuntur, curare debent ut provideatur Seminarii constitutioni et conservationi, alumnorum sustentationi necnon professorum remunerationi.

Il testo piace com'è, con i seguenti emendamenti:

a) sopprimere « pro rata parte ... instituuntur » e dire solamente « pro parte ab Episcopis quorum interest determinata »; le ragioni: Mons. Segretario e il primo Consultore sottolineano che ci sono diocesi che hanno molti seminaristi e sono povere mentre altre diocesi sono ricche ed hanno pochi seminaristi. Anche il Card. Presidente propone che si dica che la diocesi debba contribuire secondo le possibilità e non secondo il numero dei seminaristi. Il secondo Consultore preferirebbe che si dicesse « erectioni » al posto di « constitutioni ». Gli altri non concordano.

b) Aggiungere infine « aliisve seminarii necessitatibus », secondo il suggerimento di un Organo consultivo; e dire « magistrorum » al posto di « professorum » per uniformità terminologica con gli altri canoni.

Can. 117 (novus)

Anno ineunte Coetus deputatorum Seminarii de quo in can. 89, § 4, conficiat quaestuum et erogationum quae pro Seminarii administratione praevidentur rationem, annoque vertente accepti atque expensi rationem, ab Episcopis quorum interest probandas.

Concordano tutti perché venga soppresso, eccetto il Relatore.

Can. 118 (CIC 1355)

Ut Seminarii constitutioni et conservationi atque alumnorum sustentationi provideatur, si proprii redditus deficient, possunt Episcopi:

- 1° parochos aliosque ecclesiarum, etiam exemptarum, rectores iubere ut statis temporibus in ecclesia ad eum finem stipem exquirant;
- 2° tributum seu taxam in dioecesi imperare.

Il secondo Consultore propone di unirlo al can. 116 dove sostanzialmente si dicono le stesse cose con parole diverse.

Il primo Consultore non accetta le varie specificazioni e propone con Mons. Segretario di parlare in genere delle necessità del Seminario.

Lo stesso Mons. Segretario ricorda che già la norma è contenuta nel can. 8 « De bonis Ecclesiae temporalibus » e propone il testo seguente:

« Ut Seminario provideatur praeter stipem de qua in can. ... (« De bonis Ecclesiae temporalibus », can. 8) potest Episcopus in dioecesi tributum imponere ».

Tutto il resto del canone viene soppresso.

Accettano tutti il testo proposto da Mons. Segretario.

Seduta del 22 dicembre 1979

Can. 119 (CIC 1356)

§ 1. Tributo pro Seminario obnoxia sunt, reprobata qualibet contraria consuetudine et abrogato quolibet privilegio, mensa episcopalis, quaelibet paroecia, quamvis alios redditus quam fidelium oblationes non habeat, christifidelium consociationes publicae itemque privatae quae personalitate iuridica in Ecclesia gaudent, necnon domus Institutorum vitae consecratae, etsi exemptae, nisi solis eleemosynis sustententur aut in eis collegium discentium vel docentium ad commune Ecclesiae bonum promovendum actu habeatur.

§ 2. Tributum de quo in § 1 debet esse generale, redditibus eorum qui eidem obnoxii sunt proportionatum atque iuxta necessitates Seminarii determinatum, secundum praescripta Episcoporum Conferentiae regionis, a Sancta Sede probanda.

Al § 1

Mons. Segretario non accetta la enumerazione degli istituti che dovrebbero pagare una tassa per il Seminario come la « mensa del Vescovo », ecc.; è meglio fare una norma più semplice o rimandare alla norma generale contenuta nel « De bonis Ecclesiae temporalibus », can. 5.

Il secondo Consultore propone di dire esplicitamente che qualsiasi persona giuridica che ha sede in diocesi deve contribuire — con l'ec-

cezione di quelle elencate alla fine del § — al sostentamento del Seminario pagando una tassa adeguata. Ciò per un motivo storico, che risale alla fondazione dei Seminari dopo il Concilio Tridentino e per un altro pratico: attualmente, il clero sta bene dove è assistito dallo Stato, ma se venisse a mancare il contributo dello Stato, ci si dovrà rivolgere proprio alle persone giuridiche che hanno sede in diocesi.

Mons. Segretario non vede la ragione per cui si debbano mantenere le eccezioni elencate alla fine del §, la cui conservazione è chiesta dal secondo Consultore: si tratta di eccezioni classiche che hanno una motivazione storica oggi non più sostenibile.

Il sesto Consultore propone di fare una formula in cui si dica che il Vescovo può imporre una tassa per il Seminario alle persone giuridiche con sede in diocesi, e per il resto rimandare alle norme espresse nel « De bonis Ecclesiae temporalibus ».

Si viene alla votazione:

La maggioranza dei Consultori, eccetto Mons. Segretario e il Relatore, concordano con la seguente formula proposta dal secondo Consultore:

« Tributo pro Seminario obnoxia est quaelibet in Ecclesia persona iuridica quae sedem in dioecesi habeat, nisi solis elemosynis sustententur aut in eis collegium discentium, vel docentium ad commune Ecclesiae bonum promovendum actu habeatur ».

Tale testo viene proposto come § 2 del can. 118. Concordano tutti.

Al § 2

Mons. Segretario non ne vede la necessità, comunque propone di unirlo al § 1, iniziando con « huiusmodi » e sopprimendo sia « de quo in § 1 », sia anche l'ultima parte, cioè: « secundum ... probanda ».

Tutti concordano.

CAPUT II

DE CLERICORUM ADSRIPTIONE SEU INCARDINATIONE

Mons. Segretario propone la questione del titolo del presente capitolo. Pensa che si debba usare la parola « Incardinazione » in tutti i casi. Infatti se si adopera « incardinatio » per definire il rapporto che si instaura tra un ordinato e la sua diocesi, e « adscriptio » per definire il rapporto tra il chierico e la Società o Istituto religioso a cui

appartiene, ciò potrebbe dar luogo ad equivoci: perché anche i laici sono « ascritti » alla Società o Istituto. Quindi il titolo dovrebbe essere « De clericorum incardinatione ».

Il Relatore preferisce il titolo com'è, perché nel Codice vigente, quando si parla di religiosi, non si adopera la parola « incardinatione ». Si può però anteporre la parola « incardinatione » e dire « de clericorum incardinatione seu adscriptione ».

Mons. Segretario propone di rimandare la questione del titolo. Tutti concordano.

Can. 120 (CIC 111, § 1)

§ 1. Quemlibet clericum oportet esse adscriptum aut alicui Ecclesiae particulari aut Praelaturae personali aut alicui Instituto vitae consecratae vel Societati hac facultate ab Apostolica Sede donatae, ita ut clerici acephali seu vagi minime admittantur.

§ 2. Nomine Ecclesiae particularis intelligitur Dioecesis, cui aequiparantur Praelatura et Abbatia cum populo sibi proprio ad normam can. 217, § 1, Vicariatus et Praefectura apostolica necnon Administratio apostolica stabiliter erecta.

§ 3. Ecclesiae particulari in canonibus qui sequuntur, aequiparatur quoque Praelatura personalis de qua in can. 217, § 2.

Al § 1

Mons. Segretario propone che il testo rimanga com'è, perché di fatto si danno le varie possibilità di incardinazione elencate nel §.

Il secondo Consultore suggerisce che in questo § si dica « incardinatum » invece di « adscriptum ». Concordano tutti, meno il Relatore, che preferirebbe dire: « incardinatum seu adscriptum ».

Il quarto Consultore fa notare che, in questo caso, forse sarà meglio porre tutto in ablativo con la particella « in ». Concordano gli altri.

Al § 2 ed al § 3

Mons. Segretario propone che siano soppressi, perché le nozioni contenute in questi due §§ sono già nel can. 217, §§ 1 e 2, ed in altre parti del Codice; tale equiparazione vale anche per le Prelature personali, di cui al can. 217, § 2, perciò nei canoni basterà conservare l'espressione « Chiesa particolare ».

Concordano tutti.

Can. 121 (CIC 111, § 2)

§ 1. Per receptum diaconatum aliquis fit clericus et adscribitur Ecclesiae particulari pro cuius servitio promotus est, salvo §§ 2 et 3.

§ 2. Sodalitatis Instituti religiosi qui in eodem votis perpetuis vel definitivis cooptatus est, per receptum diaconatum adscribitur tanquam clericus eidem Instituto.

§ 3. Sodalitatis Instituti vitae apostolicae consociatae aut Instituti saecularis, necnon sodalitatis Societatis clericalis ab Apostolica Sede facultate incardinandi donatae, si perpetuo vel definitivo ligamine iam in eodem cooptatus est, per receptum diaconatum adscribitur tanquam clericus sive ipsi Instituto vel Societati sive Ecclesiae particulari pro cuius servitio promotus est, ad normam iuris Instituto aut Societati proprii.

Al § 1

Piace com'è, con i seguenti emendamenti proposti da Mons. Segretario:

- a) dire « incardinatur » al posto di « adscribitur » e mettere in ablativo « Ecclesia » con l'aggiunta della particella « in »;
- b) sopprimere « salvo §§ 2 et 3 ».

Il Relatore ed altri due Consultori sono contrari, perché i §§ 2 e 3 rappresentano due eccezioni.

Al § 2

Piace a tutti con i seguenti emendamenti proposti da Mons. Segretario:

- a) sopprimere « qui in eodem » e « vel definitivis »;
- b) dire « professus » al posto di « cooptatus ».

Piace che si conservi « adscribitur », che equivale ad « incardinatur », e così si adopera una terminologia che è classica.

Al § 3

Mons. Segretario propone di riformulare il § tenendo conto delle seguenti motivazioni:

- a) stando a quanto viene affermato nel § 3, i sodali degli Istituti secolari con l'acquisizione di un vincolo definitivo verrebbero automaticamente incardinati all'Istituto, ciò che non è esatto. (Il « facul-

tate incardinandi donatae » va concordato a maggior ragione agli « Instituta saecularia », perché pochissimi di essi hanno questa facoltà).

b) Ci sono Società e Istituti che hanno una doppia incardinazione sia nella Chiesa particolare sia nell'Istituto.

c) Ci sono Società e Istituti in cui i sodali per statuto con il diaconato vengono incardinati nella Chiesa particolare, e non all'associazione.

Conviene pertanto fare menzione a questi Istituti dicendo, per esempio: « Quod attinet ad cetera Instituta vitae consecratae et ad Societates clericales adscriptio per receptum diaconatum fit sive alicui Ecclesiae particulari sive ipsi Instituto vel Societati iuxta normas Constitutionum vel statutorum et Sanctae Sedis concessionibus ».

Il Relatore propone la seguente formula:

« Sodales ceterorum Institutorum vitae consecratae et Societatum clericalium per receptum diaconatum incardinantur sive in Ecclesia particulari pro cuius servitio promoti sunt sive in ipso Instituto vel Societate prout facultatibus a Sancta Sede concessis definitur ».

Mons. Segretario non gradisce la formula proposta dal Relatore, perché le facoltà della S. Sede sono requisite solamente per la incardinazione in un Istituto non per l'incardinazione in una Chiesa particolare.

L'attuario suggerisce, d'accordo con la prima formula proposta, che si faccia un cenno esplicito alle Costituzioni ed agli Statuti che definiscono i modi e l'ampiezza della incardinazione, perché vi sono delle Società missionarie che hanno per regola la incardinazione nelle Chiese particolari mentre altre hanno per regola l'incardinazione nell'Istituto.

Mettendo insieme i vari suggerimenti, viene proposta per il § 3 la formula seguente, che è accettata all'unanimità:

« Sodalibus alius Instituti vitae consecratae vel Societatis clericalis per receptum diaconatum incardinatur in Ecclesia particulari pro cuius servitio promotus est nisi vi concessionis apostolicae in ipso Instituto vel Societate incardinetur ».

Can. 122 (CIC 112)

§ 1. Ut clericus iam incardinatus alii Ecclesiae particulari valide incardinetur, a suo Ordinario obtinere debet litteras ab eodem subscriptas excardinationis: et pariter ab Ordinario Ecclesiae particularis in qua incardinari desiderat litteras ab eodem subscriptas incardinationis.

§ 2. Excardinatio ita concessa effectum non sortitur nisi incardinatione obtenta in alia Ecclesia particulari.

Il sesto Consultore propone che il canone sia posto come can. 123 bis, che si specifichi meglio la figura dell'Ordinario proprio e che si faccia menzione della Prelatura personale.

Mons. Segretario risponde che circa l'Ordinario proprio si dice a sufficienza nel can. 196 dello schema « De Sacramentis » e che le Prelature personali sono equiparate alla Chiesa particolare.

Il canone viene accettato com'è da tutti.

Can. 123 (CIC 115)

§ 1. Clericus qui a propria Ecclesia particulari in aliam legitime transmigraverit, huic Ecclesiae particulari, transacto quinquennio, ipso iure incardinatur, si talem voluntatem in scriptis manifestaverit tum Ordinario Ecclesiae hospitis tum Ordinario proprio, nec horum alteruter ipsi contrariam scripto mentem intra quattuor menses a receptis litteris significaverit.

§ 2. Etiam per admissionem perpetuam in Instituto vitae consecratae aut in Societate facultate sibi clericos adscribendi gaudente, clericus a propria Ecclesia particulari excardinatur, et eidem Instituto aut Societati adscribitur.

Mons. Segretario non condivide, riguardo al § 1, la proposta fatta da un Organo consultivo, nel senso di escludere da questa norma la volontà dello stesso chierico e far invece dipendere dal bene pubblico il cambiamento dell'incardiazione. Fa notare che non si può trascurare la personalità del chierico, la sua legittima libertà di decisione di fronte a un atto di questa portata.

Tutti sono d'accordo nel conservare il § 1 com'è nello schema.

La mancanza di tempo non permette di concludere l'esame di questo canone, che si rimanda alla prossima sessione.

Si conclude così questa terza sessione del Gruppo di studio incaricato dell'esame delle osservazioni fatte allo schema « De Populo Dei ». (Mons. N. PAVONI, *Attuario*).